

GIUSEPPE NESI

OSCE (ORGANIZZAZIONE PER LA
SICUREZZA E LA
COOPERAZIONE IN EUROPA)



giuffrè editore - 2006

Estratto dal volume:

DIZIONARIO DI DIRITTO PUBBLICO

diretto da

SABINO CASSESE

coordinatori

Mauro Catenacci - Alfonso Celotto - Edoardo Chiti

Andrea Gioia - Giulio Napolitano - Livia Salvini

VOLUME IV

IBR - OTT

OSCE (ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA)

SOMMARIO: 1. Dalla Cse all'Osce. — 2. I principi «costituzionali» dell'Osce e la portata degli impegni Osce. — 3. Il quadro istituzionale. — 4. Processi decisionali e modalità operative. — 5. I rapporti con le Nazioni Unite e con le altre organizzazioni internazionali europee.

1. Dalla Cse all'Osce. — I profondi mutamenti politici registratisi fra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta del secolo scorso, e in particolare la dissoluzione del blocco di Varsavia e l'estinzione dell'alleanza politico-militare facente capo a Mosca, hanno ridisegnato fisionomia e ruolo nello scenario europeo della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Cse) denominata, dal 1995, Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce). Negli anni della guerra fredda la Cse costituì, anche nei momenti di più acuta tensione, l'unico foro regionale di discussione fra gli Stati occidentali e quelli facenti capo all'Unione Sovietica, con l'attiva — e in alcuni casi determinante ai fini del mantenimento del dialogo — presenza degli Stati partecipanti tradizionalmente neutrali o non allineati (con l'esclusione, fino al 1990, dell'Albania). Fra il 1975 e il 1990 gli Stati partecipanti, secondo lo schema classico delle conferenze intergovernative e sulla base delle «Raccomandazioni finali delle consultazioni di Helsinki» — varate nel 1973, in relazione alla Conferenza colà avviata, proseguita a Ginevra e conclusasi nel 1975 nella capitale finlandese con l'adozione dell'Atto finale (testo in *Int. Leg. Mat.*, 1975, p. 1292-1325) — si riunivano e dibattevano di sicurezza militare, diritti dell'uomo, rapporti economici e questioni ambientali. I seguiti della

Conferenza vennero poi articolati in vari incontri, a cadenza irregolare e di diversa durata (Belgrado, 1977-1978; Madrid, 1980-1983; Vienna, 1986-1989), che risentivano direttamente del clima politico esistente in ciascuna circostanza. A partire dalla «Carta di Parigi per una nuova Europa», sottoscritta dai Capi di Stato o di governo degli Stati partecipanti nel novembre 1990, iniziò il processo d'istituzionalizzazione che avrebbe contribuito alla «trasformazione» della Cse da conferenza diplomatica intergovernativa in organizzazione internazionale. Benché parte della dottrina ritenga che l'Osce sia un'organizzazione internazionale *sui generis* ovvero una *soft international organization*, gli ultimi dieci anni di attività dell'Osce confermano che si tratta di un'organizzazione internazionale di carattere regionale dalle molteplici competenze.

Si tratta tuttavia di un'organizzazione regionale che, proprio in ragione della sua genesi, presenta delle caratteristiche di base che, se considerate in maniera globale, la differenziano da tutte le altre organizzazioni regionali operanti nell'area. Per limitarci all'essenziale, ricordiamo in proposito l'assenza di un trattato istitutivo; il meccanismo di adozione delle decisioni, cioè il ricorso al *consensus*; l'esistenza di un intenso «reticolo» normativo che, benché sia costituito soprattutto da impegni di tipo politico, in-

fluisce enormemente anche sugli aspetti giuridici della cooperazione interstatale nonché sui comportamenti che gli Stati partecipanti tengono nei confronti dei propri cittadini e più in generale sul tenore dei provvedimenti legislativi adottati; l'ampio ventaglio di competenze proprie dell'Organizzazione (che variano dalla prevenzione dei conflitti alla gestione delle crisi e alla ricostruzione post-conflittuale, dalle misure di controllo degli armamenti al rafforzamento della società civile, dalla lotta contro il terrorismo al monitoraggio delle elezioni, dalla formazione degli organi di polizia alla libertà dei mezzi d'informazione); il vasto ambito geografico coperto dagli Stati partecipanti (che sono oggi cinquantacinque, comprendendo oltre agli Stati Uniti e al Canada tutti gli Stati dell'Europa e gli Stati dell'Asia Centrale nati dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica) e le diverse forme di associazione con altri Stati (accanto ai «partner mediterranei per la cooperazione», Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Marocco, Tunisia, si collocano anche i «partner asiatici per la cooperazione», e cioè Afghanistan, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Thailandia); l'uso della locuzione «Stati partecipanti» anziché «Stati membri» come normalmente avviene nelle organizzazioni internazionali.

L'assenza di un trattato istitutivo ha peraltro indotto gli Stati partecipanti a tentare di risolvere in modo originale la questione della personalità giuridica dell'Organizzazione e quelle di immunità e privilegi dell'Osce, delle rappresentanze diplomatiche, dei rappresentanti e dei delegati presso l'Osce, dei funzionari Osce e dei membri delle missioni Osce. Non pervenendo un accordo in merito alla stipula di uno strumento giuridico internazionale che affrontasse tali questioni, gli Stati partecipanti hanno adottato una decisione in occasione del Consiglio dei ministri di Roma del 1993, con cui si stabilì che ciascuno Stato partecipante avrebbe accordato alle istituzioni Osce capacità giuridica conformemente alle rispettive Costituzioni e agli «adempimenti di carattere legislativo»; parallelamente, ciascuno Stato partecipante avrebbe accordato immunità e privilegi conformemente alle

proprie disposizioni costituzionali, legislative e di altro genere, alle istituzioni Osce, alle missioni permanenti degli Stati partecipanti, ai rappresentanti degli Stati partecipanti, ai funzionari Osce ed ai membri delle missioni Osce (Cse/4-C/DEC, 30 novembre 1993). Il dibattito sulla personalità giuridica dell'Osce e gli effetti da questa derivanti, proseguito fino al Consiglio di Vienna del 2000 e il cui svolgimento è ben illustrato nel rapporto del Consiglio permanente al Consiglio dei ministri (PC.DEC/383 Corr.1, 26 novembre 2000, p. 71-140) allegato al documento ivi adottato (MC.DOC/2/00, del 28 novembre 2000), non ha prodotto ulteriori sviluppi, ma è di grande interesse anche alla luce dei più recenti tentativi di riformare l'Osce, tra i quali fa stato il rapporto finale del Panel di eminenti personalità sul rafforzamento dell'Osce, pubblicato il 27 giugno 2005 (http://www.osce.org/documents/cio/2005/06/15432_en.pdf). Nel rapporto si afferma che «the Osce's standing as an international organization is handicapped by its lack of legal personality» e si raccomanda agli Stati partecipanti in primo luogo di «devise a concise Statute or Charter of the Osce containing its basic goals, principles and commitments, as well as the structure of its main decision-making bodies»; inoltre, gli Stati partecipanti dovrebbero concludere «a Convention recognising the Osce's legal capacity and granting privileges and immunities to the Osce and its officials».

La riforma dell'Osce è in corso ed il Consiglio dei ministri di Lubiana di fine 2005 potrebbe dar risposte alle raccomandazioni del Panel. Le osservazioni del Panel sulla questione sembrano comunque prestarsi ad alcune critiche. Se è vero che il personale delle missioni Osce potrebbe trarre giovamento, in alcune circostanze, dall'esistenza di precise ed uniformi norme sul trattamento ad esso riservato nello svolgimento delle sue funzioni, è innegabile che pur in assenza di tali norme il suddetto personale ha goduto e gode di immunità e privilegi solitamente riservati ai diplomatici e ai funzionari delle organizzazioni internazionali e ciò spesso sulla base di accordi o di *memoranda of understanding* conclusi tra l'Osce e le autorità locali. E, analogamente, l'assenza di una

«Charter of the Osce» che contempra i principi fondamentali, i fini, gli impegni e la struttura istituzionale, non ha finora impedito all'Osce di funzionare come vera e propria organizzazione internazionale. Inoltre l'Osce, al pari di quanto avviene nelle organizzazioni internazionali di tipo «tradizionale», gode di autonomia finanziaria (ovviamente secondo la scala di ripartizione delle spese determinata dagli Stati partecipanti); partecipa, con propri rappresentanti, a riunioni di Stati e organizzazioni internazionali; funge da depositaria e da custode di accordi internazionali e può curarne l'applicazione; conclude essa stessa, nel quadro di missioni e in materia di cooperazione con altre organizzazioni internazionali, accordi e protocolli d'intesa; svolge, in quanto organizzazione internazionale, attività nei territori di Stati diversi da quelli che fanno parte dell'Osce, come avvenuto più di recente per l'assistenza elettorale e il monitoraggio delle elezioni in Afghanistan.

Alcune delle caratteristiche proprie dell'Osce la rendono comunque un *unicum* nel panorama delle organizzazioni e degli accordi regionali operanti nel continente europeo e hanno probabilmente favorito l'attribuzione alla stessa di un ruolo di primo piano in tutte le più importanti crisi verificatesi nei territori degli Stati partecipanti o tra Stati partecipanti nell'ultima decade del Ventesimo secolo e nei primi anni del Ventunesimo. Assai numerose ed in alcuni casi gravissime sono state, infatti, le situazioni nelle quali l'Osce si è trovata, da sola o con altre organizzazioni internazionali, a fronteggiare crisi che avevano alla loro base ragioni diverse, ma tutte più o meno collegate ai profondi sconvolgimenti politici verificatisi in alcuni degli Stati partecipanti. L'Osce ha così dovuto affrontare, per fare solo qualche esempio, gravi violazioni dei diritti dell'uomo e delle minoranze spesso accompagnate da consistenti flussi di profughi e rifugiati; controversie territoriali; istanze secessioniste a volte sfociate in violenti scontri armati implicantesi pesanti conseguenze anche sulla popolazione civile; episodi di nazionalismo aggressivo o di xenofobia o di terrorismo o d'intolleranza; la presenza di truppe straniere nei territori di Stati di nuova formazione che

non avevano dato il loro consenso alla presenza delle truppe stesse.

Per incidere in maniera permanente, rapida ed efficace sulle crisi moltiplicatesi in alcuni Stati partecipanti, gli stessi Stati hanno deciso innanzitutto di dotare l'Osce di un apparato istituzionale. E così, a partire del 1990, è stato avviato un processo d'istituzionalizzazione che ha portato, nel giro di alcuni anni, alla creazione di strutture permanenti di tipo politico, altre di tipo amministrativo e altre ancora di tipo operativo (si v. par. 3).

L'evoluzione dell'Osce da conferenza diplomatica in organizzazione internazionale ha altresì comportato, soprattutto negli ultimi anni, profondi mutamenti sia in relazione allo spazio riservato alla formulazione di norme da parte dell'Organizzazione, sia riguardo alle modalità attraverso cui essa realizza i propri obiettivi. Se fino a metà degli anni Novanta era avvertita l'esigenza di perfezionare il quadro «normativo» di riferimento e, in tale contesto, molti sforzi erano diretti, sulla scorta del Decalogo di Helsinki, a specificare il contenuto degli impegni Osce nelle materie tradizionalmente trattate prima dalla Csce e poi dall'Osce (tutela dei diritti dell'uomo e delle minoranze nazionali, soluzione pacifica delle controversie, disarmo, questioni economiche, ecc.), la prevenzione dei conflitti e la gestione delle crisi attraverso operazioni sul terreno sono gradualmente diventati i principali campi d'azione dell'Osce.

2. I principi «costituzionali» dell'Osce e la portata degli impegni Osce. — Si è in precedenza ricordato che pur essendo l'Osce ormai qualificabile come un'organizzazione internazionale, essa manca tuttavia di un trattato istitutivo. I principi «costituzionali» dell'Organizzazione, nonché le disposizioni sulle istituzioni e sugli atti dell'Osce, si desumono dai documenti adottati dagli Stati partecipanti, e in particolare nel corso dei Vertici dei Capi di stato o di governo, e dalla prassi dell'Organizzazione. E così, i principi fondanti dell'Osce sono contenuti nel famoso Decalogo adottato a conclusione della prima Conferenza tenutasi tra Hel-

sinki e Ginevra dal 1973 al 1975. Il valore di «pietra angolare» del Decalogo è stato confermato dai Vertici tenutisi nel corso degli anni Novanta che hanno anche adottato le più rilevanti decisioni in merito all'assetto normativo e istituzionale dell'Organizzazione. Nel Decalogo, da un lato si reiterano e specificano alcuni principi di diritto internazionale generale contenuti anche nella Carta di San Francisco; dall'altro, s'introducono principi che, pur non godendo all'epoca di generale riconoscimento, riguardano aspetti fondamentali della tutela dei diritti dell'uomo. Come noto, i principi del decalogo sono: eguaglianza sovrana degli Stati e rispetto della sovranità; non ricorso alla minaccia o all'uso della forza; inviolabilità delle frontiere; integrità territoriale degli Stati; composizione pacifica delle controversie; non intervento negli affari interni; rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, inclusa la libertà di pensiero, coscienza, religione o credo; esecuzione in buona fede degli obblighi internazionali. Nel decalogo è altresì stabilito che nessuno dei suddetti principi prevale sugli altri, sono tutti d'importanza fondamentale e devono essere interpretati tenendo conto delle interrelazioni tra loro esistenti.

La fedeltà a tale impostazione riguardo alla struttura «normativa» dell'Osce è una delle costanti dell'Organizzazione ed è stata ribadita in tutte le occasioni al più alto livello politico. Al tempo stesso, i Vertici dei Capi di Stato o di Governo hanno deciso di dotare l'Osce di un apparato istituzionale e hanno determinato le competenze dell'Organizzazione. In particolare, il Vertice di Parigi del 1990 ha dato il via al processo d'istituzionalizzazione della Csce, proseguito e pressoché completato con il Vertice di Helsinki del 1992 (Helsinki 2). Nel Vertice di Budapest del 1994 si è poi deciso di mutare la denominazione della Csce in Osce; nel Vertice di Lisbona è stata adottata una «Dichiarazione di un modello di sicurezza comune e globale per l'Europa del XXI secolo» che ha posto le basi per l'adozione, al Vertice d'Istanbul del 1999, della «Carta per la sicurezza europea» e della «Piattaforma per la sicurezza cooperativa» che hanno ridisegnato il sistema di

sicurezza cooperativa in Europa. Inoltre, nella Dichiarazione finale del Vertice di Helsinki del 1992 si afferma — non soltanto in maniera «declamatoria», com'era già desumibile nell'Atto finale di Helsinki, ma nella realtà dei rapporti interstatali — l'adesione degli Stati partecipanti al concetto globale di sicurezza, secondo il quale la sicurezza non è legata soltanto a fattori politici e militari; le questioni concernenti il mantenimento della pace e quelle relative al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sono poste sul medesimo piano, ricomprendono anche la cooperazione in materia sociale, economica ed ambientale e devono essere valutate in maniera complessiva. Da qui l'espressione «dimensione umana della Csce», introdotta per la prima volta dal Documento conclusivo della riunione sui séguiti di Vienna, proposta nel 1989 — in relazione alle questioni concernenti i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali — dai Paesi occidentali e accettata dai Paesi allora appartenenti al blocco sovietico poiché a loro avviso in tal modo s'indicava la problematica dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nella sua accezione più ampia, comprendente appunto anche i profili sociali, economici, umanitari e culturali. Oggi con l'espressione «dimensione umana dell'Osce» si allude unanimemente alle questioni concernenti i diritti dell'uomo (incluse le minoranze nazionali), lo stato di diritto e la democrazia. Il ruolo cruciale attribuito al concetto di sicurezza globale ha comportato fra l'altro l'adozione d'impegni molto stringenti da un punto di vista politico e che hanno ovvie ripercussioni anche sul piano giuridico tanto nei rapporti fra Stati partecipanti quanto all'interno degli Stati stessi. Basti pensare al Documento di Copenaghen del 1990 sulla dimensione umana, che, raccogliendo in maniera puntuale ed esaustiva i principali impegni Osce in materia, costituisce una sorta di *Charta* sulla dimensione umana dell'Osce; oppure al Documento di Mosca sulla dimensione umana del 1991, nel quale gli Stati partecipanti riaffermano alcuni dei principi fondamentali sulla tutela dei diritti umani e varano un importante meccanismo di attuazione degli impegni Osce in materia; o, ancora,

al Codice di Condotta sugli aspetti politico-militari della sicurezza adottato a Budapest nel 1994 che, da un lato, detta le norme di comportamento da osservare nell'uso della forza armata nei conflitti all'interno degli Stati; dall'altro, in maniera quasi «pedagogica», indica le linee da seguire nel riformare le forze armate, e fa in proposito riferimento anche al controllo democratico sulle forze stesse.

Quanto poi alla portata degli impegni Osce, e cioè agli effetti giuridici che i documenti adottati dall'Osce producono, gli Stati partecipanti non hanno finora inteso attribuire ai documenti Osce la capacità di creare vincoli di carattere giuridico. A conferma di questa posizione, i documenti adottati in occasione dei Vertici escludono espressamente che si tratti di accordi internazionali suscettibili di registrazione e pubblicazione ai sensi dell'art. 102 della Carta dell'Onu (si v. *Trattato internazionale*), e il documento di Budapest espressamente prevede che «il cambiamento di denominazione da Csce a Osce non altera né il carattere dei nostri impegni Csce né lo status della Csce e delle sue istituzioni» (par. 29 delle Decisioni di Budapest). Ma l'espressa esclusione per gli impegni Osce di effetti giuridicamente vincolanti non comporta il diniego di qualsiasi effetto giuridico. Secondo parte della dottrina, tali effetti potrebbero consistere nel «sottrarre la materia contemplata al dominio riservato degli Stati cui si rivolge, rendendola d'*international concern*» [si v. *Dominio riservato (dir. int.)*]. Inoltre, gli impegni Osce «legalizzano i comportamenti che essi richiedono» nel senso che «il comportamento di uno Stato conforme a quegli impegni non potrà essere considerato da un altro Stato partecipante come internazionalmente illecito in quanto vietato da una norma internazionale in vigore tra i due». Infine, gli impegni Osce potrebbero svolgere un ruolo «nell'interpretazione delle norme di diritto internazionale tanto consuetudinarie che convenzionali; nemmeno è da escludere che possano produrre effetti giuridici in chiave, ad esempio, di riconoscimento, di acquiescenza, di rinuncia o di *estoppel*» [così L. CONDORELLI (II.3), p. 51 s.].

3. Il quadro istituzionale. — Profonde trasformazioni e una sorta di continua evoluzione si registrano in merito alla struttura istituzionale dell'Osce e alle attività poste in essere dall'Organizzazione. Come in precedenza accennato, a partire dagli anni Novanta l'Osce si è dotata di strutture permanenti. Tali strutture si articolano in istituzioni di tipo politico (Consiglio dei ministri, Consiglio superiore, Consiglio permanente); strutture di tipo operativo con competenze settoriali (Alto Commissario per le minoranze nazionali, Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo, ovvero Odihr, Rappresentante Osce per la libertà dei mezzi d'informazione); un solido apparato amministrativo (Segretariato, con a capo il Segretario generale). Ulteriori strutture non sono qualificabili come istituzioni Osce (Corte di conciliazione e arbitrato, Assemblea parlamentare), ma sono strettamente legate all'Organizzazione.

Se i Vertici dei Capi di Stato o di Governo sono la suprema istanza politica dell'Osce, l'istituzione di alto profilo politico che nel corso degli anni si è regolarmente riunita è stata il Consiglio dei ministri. Sin da Helsinki 2 si decise infatti che il Consiglio dei ministri, composto dai Ministri degli esteri degli Stati partecipanti, si sarebbe riunito almeno una volta l'anno negli anni in cui non si sarebbero tenuti i Vertici. Tale decisione partiva dall'assunto che i Vertici si sarebbero tenuti a cadenza biennale. In realtà ciò avvenne soltanto fino al 1996, quando al Vertice di Lisbona si «prese atto» dell'invito della Turchia ad ospitare il successivo Vertice, ma non si specificò quando esso avrebbe avuto luogo. Dopo il Vertice d'Istanbul del 1999 non se ne sono tenuti altri. Il Consiglio dei ministri ha competenza generale dal momento che esso può trattare qualsiasi argomento. Più specificamente, il Consiglio dei ministri ha il compito di preparare i Vertici e dare esecuzione alle decisioni che in essi maturano e decide in merito all'ammissione di nuovi Stati partecipanti. Un ruolo importante ha altresì avuto, soprattutto fino alla prima metà degli anni Novanta, il Consiglio superiore, denominato fino al Vertice di Budapest «Comitato degli Alt funzionari». Il Consiglio superiore è formato dai Direttori

generali degli affari politici dei Ministeri degli affari esteri e dovrebbe riunirsi, di regola, due volte l'anno. Il Documento di Helsinki 2 prevedeva che il Consiglio superiore si riunisse come Foro economico a Praga per trattare le questioni economiche e ambientali (Decisioni, cap. III e VII). Vero motore politico dell'Osce è il Consiglio permanente, formato dai Rappresentanti permanenti, che si riunisce di regola settimanalmente a Vienna e che comunque funziona in permanenza. Il Consiglio permanente è «l'organo ordinario per le consultazioni politiche e le scelte decisionali» (decisione del Vertice di Budapest) e può essere convocato anche per affrontare situazioni di emergenza. Tra le decisioni di sua competenza rientrano l'invio di missioni in uno Stato partecipante, l'istituzione di missioni d'inchiesta e la creazione di gruppi *ad hoc* permanenti. «Sotto l'egida» del Consiglio permanente opera il «Rappresentante Osce per la libertà dei mezzi d'informazione», istituito nel 1997 (PC. DEC. 193, del 5 novembre 1997). Parallelamente al Consiglio permanente, ma in maniera da questo indipendente, svolge la propria attività, con riunioni anch'esse settimanali a Vienna, il Foro di cooperazione per la sicurezza, istituito dal Vertice di Helsinki del 1992. Il Foro di cooperazione per la sicurezza è responsabile della dimensione politico-militare dell'Osce e cura soprattutto la negoziazione delle misure di disarmo, il controllo degli armamenti e l'adozione e il rispetto di misure di rafforzamento della fiducia e della sicurezza (Csbm). Il Presidente in esercizio è il Ministro degli Esteri dello Stato che ha, di anno in anno, la presidenza in esercizio dell'Osce, e risponde al Consiglio dei ministri. Nel Documento di Helsinki 2, che ha istituito la Presidenza in esercizio, si è altresì stabilito che questa ultima può essere assistita dallo Stato che ha preceduto e da quello che seguirà nell'incarico, sul modello della vecchia «Troika» comunitaria. Il Presidente in esercizio può inoltre nominare rappresentanti speciali e rappresentanti personali ai quali affidare la trattazione di specifiche questioni.

Natura soprattutto amministrativa ha finora avuto il Segretariato dell'Osce che ha sede a Vienna (dove è stato portato

nel 1993 da Praga). Il Segretariato è composto dal Segretario generale e ad esso fanno capo il Dipartimento per il supporto del Presidente in esercizio, il Centro per la prevenzione dei conflitti (Cpc) e i Dipartimenti relativi alla struttura del Segretariato, quali i servizi di conferenza, amministrazione e bilancio. Il Segretario generale dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Se al momento della sua creazione, nel 1992, l'ufficio di Segretario generale aveva una connotazione prettamente amministrativa, nel corso degli anni ha assunto un ruolo potenzialmente rilevante anche da un punto di vista politico poiché tra le sue competenze è stata inclusa l'assistenza al Presidente in esercizio che, come ricordato, ruota di anno in anno lasciando così al Segretario generale il compito di assicurare la continuità nell'azione dell'Organizzazione. Nel Consiglio di Sofia del 2004 si è deciso di confermare l'attribuzione di un ruolo «politico» al Segretario generale al quale è stato conferito l'incarico di sostenere il dialogo politico tra gli Stati partecipanti.

Oltre che di istituzioni permanenti di tipo politico e amministrativo l'Osce si è anche dotata di istituzioni più propriamente operative quali l'Alto commissario per le minoranze nazionali e l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (Odihr). L'Alto commissario ha sede all'Aia ed è del tutto indipendente dagli organi politici dell'Osce benché debba con essi interagire. L'Alto commissario è uno strumento di prevenzione dei conflitti e interviene allorché ritenga che sussistano tensioni derivanti da questioni connesse alle minoranze nazionali che possono minare la pace e la sicurezza internazionale. Più precisamente, tale istituzione esercita funzioni di «*early warning*» (preallarme) e di «*early action*» (azione preventiva). Quanto all'*early warning*, dopo avere acquisito conoscenza della questione, l'Alto commissario ne informa il Consiglio superiore tramite il Presidente in esercizio. In relazione invece all'*early action*, l'Alto commissario può anche svolgere una funzione propositiva, conformemente a quanto indicato dal Consiglio superiore. Rileva infine che mentre l'*early warning* può essere autonomamente attivato dall'Alto commissario,

Early action richiede una decisione preliminare da parte delle istituzioni politiche. Nel corso degli anni l'Alto Commissario è divenuto sempre di più una figura di mediazione tra le minoranze nazionali e le autorità centrali. L'Odih, già Ufficio per le libere elezioni, è un'altra istituzione «tecnica» dell'Osce. La sua sede è a Varsavia ed ha ampi compiti nella tutela dei diritti umani: esso può infatti assistere gli Stati partecipanti nell'attuazione della dimensione umana dell'Osce e ha precise funzioni di monitoraggio dei processi elettorali. Un direttore generale, nominato dal Consiglio dei Ministri, ne è a capo. Presso l'Odih si organizzano a cadenza annuale le riunioni sull'attuazione della dimensione umana dell'Osce.

Un organismo nato per via convenzionale all'interno dell'Osce ma che non può definirsi un'istituzione Osce e che ha competenze specifiche nel settore della soluzione pacifica delle controversie è la Corte di conciliazione e arbitrato dell'Osce. I negoziati che hanno portato alla creazione della Corte sono iniziati nel corso della riunione sui séguiti di Helsinki 2, sono proseguiti a Ginevra nell'ottobre del 1992 e si sono conclusi con l'adozione di una decisione del Consiglio ministeriale di Stoccolma del 1992 contenente il testo della Convenzione che istituisce la Corte. L'Italia è stata il dodicesimo Paese a depositare lo strumento di ratifica, permettendo così l'entrata in vigore della Convenzione il 5 dicembre 1994 (l. 21 settembre 1994, n. 567). La Corte, creata nel 1995, ha competenza nella soluzione, attraverso conciliazione o arbitrato, delle controversie tra Stati (si v. *Controversie internazionali*). È stabilito che le commissioni di conciliazione e i tribunali arbitrali siano costituiti caso per caso e dunque la Corte non è un organo permanente. La Corte può essere adita, unilateralmente o di comune accordo tra gli Stati in controversia, in primo luogo perché costituisca una Commissione di conciliazione. A conclusione della sua attività la Commissione può presentare un rapporto contenente raccomandazioni agli Stati interessati. Questi ultimi, entro trenta giorni, possono accettare o contestare il rapporto. Se non c'è accordo sul contenuto del rapporto e se le parti concordano nel deferire la con-

troversia ad arbitrato, può crearsi un tribunale arbitrale le cui decisioni sono vincolanti per gli Stati. Trentatré Stati partecipanti hanno finora aderito alla Convenzione di Stoccolma, ma la Corte non è mai stata attivata.

Un breve cenno merita infine l'Assemblea parlamentare dell'Osce. Anche in questo caso non si tratta di un'istituzione Osce: l'Assemblea parlamentare è nata con la Carta di Parigi del 1990 ed è oggi formata da 317 parlamentari, membri dei Parlamenti nazionali degli Stati partecipanti che sono rappresentati in misura direttamente proporzionale alla popolazione di ciascuno di essi. È stata l'Assemblea stessa a definire la propria composizione e i propri compiti. Il Presidente dell'Assemblea, eletto di anno in anno, partecipa alle riunioni della Troika ministeriale e del Consiglio dei ministri. Dal 1992 l'Assemblea si riunisce una volta l'anno per non più di cinque giorni e adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice. Tra gli obiettivi dell'Assemblea parlamentare rientra anche la valutazione del raggiungimento degli scopi dell'Organizzazione. Il Segretariato dell'Assemblea parlamentare ha sede a Copenaghen.

4. Processi decisionali e modalità operative. — Anche l'evoluzione dei processi decisionali e delle modalità operative dell'Osce risentono della sua genesi, e cioè del fatto che l'Organizzazione ha le proprie radici in una conferenza intergovernativa. Quanto ai processi decisionali, come in precedenza accennato, la regola cardine continua ad essere quella del *consensus*, introdotta con le «Raccomandazioni finali delle consultazioni di Helsinki» del 1973 e intesa come mancanza di obiezioni rispetto a testi che sono stati di solito ampiamente negoziati dagli Stati partecipanti. I diversi tentativi di introdurre modalità di adozione delle decisioni basate sulla maggioranza degli Stati partecipanti sono finora falliti. E, d'altra parte, occorre riconoscere che la regola del *consensus*, benché possa costituire un ostacolo all'adozione di rapide decisioni, ha anche degli aspetti positivi. In primo luogo, il coinvolgimento di tutti gli Stati partecipanti su base paritaria nei processi

decisionali implica maggiore partecipazione e responsabilizzazione dell'intera *membership*; inoltre, se può concordarsi con chi sostiene che in alcuni casi il *consensus* comporta l'adozione di decisioni poco incisive dal momento che sono il frutto di reciproche concessioni tra gli Stati partecipanti, occorre anche notare che poiché l'adozione di un documento per *consensus* si ha solo con il gradimento di tutti gli Stati partecipanti, il testo così adottato costituisce il punto di equilibrio tra le diverse posizioni manifestatesi nella fase negoziale. E quest'ultimo aspetto appare particolarmente rilevante in un'organizzazione internazionale come l'Osce in cui si ritiene che gli «impegni» adottati non istituiscano vincoli di carattere giuridico. In una sola circostanza un'importante decisione venne adottata per *consensus* meno uno: alla vigilia del Vertice di Helsinki, nel luglio del 1992, si decise la sospensione dall'allora Csce della Repubblica Federativa Socialista di Jugoslavia benché quest'ultima non fosse ovviamente d'accordo.

A proposito invece delle modalità attraverso cui l'Osce opera, un certo successo ebbero a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta alcune «strutture verticali o procedure, spesso denominate meccanismi, la cui funzione è di garantire l'osservanza degli impegni assunti dagli Stati partecipanti» [si cfr. N. RONZITTI (L.3), p. 5 ss.]. Tali procedure riguardano diversi dei settori per così dire tradizionali di attività dell'Osce quali la protezione dei diritti dell'uomo (meccanismo della dimensione umana), la sicurezza militare (Csbm, misure per consolidare la fiducia e la sicurezza), la soluzione pacifica delle controversie (meccanismo di La Valletta). Un importante ruolo ha inoltre svolto il meccanismo di emergenza adottato al Consiglio dei Ministri di Berlino nel 1991. Il meccanismo della dimensione umana, varato a Vienna nel 1989 e rivisto a Copenaghen (1990), Mosca (1991) e Roma (1993), è una procedura di tipo interstatale che si articola in più fasi e che ha lo scopo d'instaurare un costruttivo dialogo sull'osservanza dei diritti dell'uomo tra Stati partecipanti. È previsto che la procedura abbia due prime fasi che si svolgono a livello bilaterale, esaurite le quali può

avversarsi un coinvolgimento di tutti gli Stati partecipanti con l'eventuale ricorso a missioni di esperti o *rapporteur*. Il meccanismo della dimensione umana è stato più volte attivato nel periodo finale della guerra fredda e per lo più da paesi occidentali nei confronti di paesi del blocco ex-sovietico. Anche la procedura sulle attività insolite e gli incidenti militari (istituita dal documento Csbm di Vienna del 1990) si articola in più fasi, prima a livello bilaterale e poi, eventualmente, di fronte a tutti gli Stati partecipanti, così come avviene per il meccanismo di emergenza che può essere attivato qualora si sia di fronte a una grave situazione di emergenza causata dalla violazione di uno dei principi del Decalogo di Helsinki ovvero se si ritiene che siano in pericolo la pace, la sicurezza e la stabilità. Il meccanismo di emergenza può essere attivato anche da un solo Stato partecipante, ma può proseguire — dopo l'esaurimento di una fase preliminare — soltanto se almeno dodici Stati chiedono la convocazione del Consiglio superiore in sessione di emergenza. La riunione del Consiglio superiore può concludersi con l'adozione di raccomandazioni o di conclusioni o con la decisione di convocare il Consiglio dei Ministri.

Se in assenza d'istituzioni permanenti i meccanismi appena ricordati hanno avuto un ruolo cruciale nel favorire il rispetto degli impegni Osce all'interno degli Stati partecipanti, con la creazione d'istituzioni permanenti, e soprattutto del Consiglio Permanente in cui vengono regolarmente dibattute tutte le questioni riguardanti gli Stati partecipanti, i meccanismi hanno perso rilevanza nel corso degli anni. Inoltre, benché i meccanismi rimangano a disposizione degli Stati partecipanti, l'Osce ha sempre più di frequente fatto ricorso a diverse modalità d'intervento e cioè alle cosiddette «operazioni sul terreno». Siffatte modalità d'intervento si articolano in una serie di attività condotte dall'Osce nel territorio degli Stati partecipanti, con il loro consenso. Tali attività sono poste in essere da missioni (definite in vario modo per tenere conto dei compiti da svolgere, ma soprattutto per non urtare in alcuni casi la «susceptibilità» degli Stati interessati) il

cui mandato è definito caso per caso dal Consiglio permanente e che hanno fondamentalmente lo scopo di prevenire i conflitti, di gestire le crisi o di curare le fasi post-conflittuali. Più specificamente, accanto alle Missioni in Bosnia-Erzegovina, Croazia, Serbia e Montenegro, a Skopje, in Kosovo, in Georgia, sono stati creati la «Presenza Osce» in Albania, il «progetto coordinatore Osce» in Ucraina, gli Uffici Osce di Baku, Yerevan, Almaty, Ashgabad, Bishkek, Tashkent, Dushanbe. Al settembre del 2005 l'Osce ha 18 missioni sul terreno in 16 Stati partecipanti, con un organico di circa 3500 persone, quasi sempre «distaccato» dagli Stati partecipanti. A riprova della centralità attribuita dagli Stati partecipanti alle operazioni sul terreno, basti considerare che nel 2005 il 69% del bilancio dell'Osce (che ammonta nel complesso a circa 170 milioni di euro) è stato destinato a tale tipo di operazioni.

5. I rapporti con le Nazioni Unite e con altre organizzazioni internazionali europee.

— Nel 1992, in occasione del Vertice di Helsinki, gli Stati partecipanti furono concordi nel decidere che l'Osce «costituisce un accordo regionale ai sensi del Capitolo VIII della Carta dell'Onu» ed in base a tale decisione è iniziata una collaborazione regolare e permanente con l'Onu, finalizzata alla prevenzione e alla soluzione dei conflitti [si v. *Nazioni Unite (Organizzazione delle)*]. Non ci si è in quella sede «preoccupati di accertare se, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite, l'accordo regionale debba essere un vero e proprio accordo giuridicamente vincolante, disciplinato dal diritto internazionale»; e, d'altra parte, è stato correttamente osservato che «il termine *arrangement* nella Carta delle Nazioni Unite è abbastanza ampio da comprendere anche intese non giuridicamente vincolanti e che, ai fini del capitolo VIII della Carta, è sufficiente che il raggruppamento di Stati non sia una formazione temporanea ma abbia basi sufficientemente permanenti, una caratteristica di cui l'Osce è in possesso» [così N. RONZITTI (13), p. 13].

Sarebbe sufficiente passare in rassegna le diverse risoluzioni adottate dall'Assemblea generale dell'Onu in merito

alla cooperazione tra Onu e Osce nonché i rapporti del Segretario generale dell'Onu e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza sullo stesso argomento per rendersi conto di come le relazioni fra le due Organizzazioni nel mantenimento della pace internazionale si siano gradualmente sviluppate fino a raggiungere in tempi recenti una straordinaria intensità. Basti pensare che se nel 1992 l'assai sintetica risoluzione dell'Assemblea generale sulla cooperazione tra le Nazioni Unite e l'Osce si limitava a prendere atto delle Decisioni di Helsinki ed a prospettare un maggiore coordinamento tra le due Organizzazioni, le successive e assai dettagliate risoluzioni dell'Assemblea generale in proposito riconoscono l'«increasing contribution of the Organization for Security and Cooperation in Europe to the establishment and maintenance of international peace and security in its region through activities in early warning and preventive diplomacy, including through the activities of the High Commissioner on National Minorities, crisis management and post-conflict rehabilitation as well as arms control and disarmament»; notano, apprezzandolo, «the further improvement of cooperation and coordination between the United Nations and its agencies and the Organization for Cooperation and Security in Europe, including at the level of activities in the field»; incoraggiano gli sforzi dell'Osce «to foster security and stability in its region through early warning, conflict prevention, crisis management and post-conflict rehabilitation, as well as through continued promotion of democracy, the rule of law, human rights and fundamental freedoms»; prendono atto dell'adozione della Carta di sicurezza europea nella quale si riafferma che l'Osce è «a primary organization for the peaceful settlement of disputes within its region and a key instrument for early warning, conflict prevention, crisis management and post-conflict rehabilitation». Inoltre, le risoluzioni dell'Assemblea generale dedicano ampio spazio anche alle attività poste in essere dall'Osce e, congiuntamente, da Osce e Onu in numerose situazioni quali, ad esempio, quelle concernenti l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Croazia, la Georgia, il Kosovo, la Mol-

davia, il Nagorno-Karabakh. Così facendo l'Osce e le Nazioni Unite hanno, tra l'altro, dato attuazione ad alcune tra le più importanti Dichiarazioni dell'Assemblea generale dell'Onu quali quella riguardante la prevenzione e soluzione delle controversie e situazioni che possono minacciare la pace e la sicurezza internazionali ed il ruolo delle Nazioni Unite in questo campo (G.A. Res. 43/51, 5 dicembre 1988) e quella relativa al rafforzamento della cooperazione tra Nazioni Unite e accordi regionali nel medesimo settore (G.A. Res. 49/57, 9 dicembre 1994).

Parallelamente all'affermazione dell'Osce quale accordo regionale ai sensi del cap. VIII della Cnu, si è manifestata l'esigenza di creare un rapporto stabile e permanente con le altre organizzazioni internazionali. Il tema della cooperazione con le organizzazioni internazionali nella prevenzione e soluzione dei conflitti ha dominato il dibattito all'interno dell'Osce nel corso degli anni Novanta e cioè fino all'adozione ad Istanbul della Carta per la sicurezza europea. Diversi problemi di ordine soprattutto politico (allargamento della Nato e mutamento dei suoi compiti rispetto al Trattato di Washington, su cui si v. *NATO (North Atlantic Treaty Organization)*); processo di allargamento dell'Unione Europea; posizione di altre organizzazioni competenti in materia di sicurezza quali la Nato, la Comunità degli Stati Indipendenti e l'Unione dell'Europa Occidentale in relazione all'Osce e, più in generale, loro collocazione nel sistema di sicurezza europeo) hanno reso estremamente complessa la trattazione dell'argomento dei rapporti fra l'Osce e le altre organizzazioni internazionali. I rapporti tra Osce e Consiglio d'Europa (si v. *Consiglio d'Europa*), in particolare, hanno inizialmente risentito del clima non del tutto sereno all'interno dell'Osce sul tema dei rapporti con le organizzazioni internazionali e in particolare della diffidenza con la quale alcuni importanti Stati partecipanti guardavano all'Organizzazione che ha sede a Strasburgo.

Grazie al progressivo consolidamento dell'apparato organizzativo voluto dagli Stati partecipanti e che ha il suo centro motore nel Segretariato di Vienna,

l'Osce ha però gradualmente ma costantemente ampliato sia la cooperazione con le altre organizzazioni internazionali (in particolare con il Consiglio d'Europa e con l'Unione europea e, con alcune difficoltà, con la Nato), sia il proprio raggio d'intervento in tutte le attività direttamente o indirettamente legate alla prevenzione e soluzione dei conflitti nella propria area geografica. I Segretari generali di Osce, Nato e Consiglio d'Europa s'incontrano una volta l'anno per discutere delle rispettive attività e di quelle realizzate congiuntamente. Per quanto più strettamente concerne le missioni «sul campo», si è pervenuti, spesso in collaborazione con altre organizzazioni internazionali, alla creazione di missioni Osce competenti, fra l'altro, in materia di diritti umani, alla preparazione e al monitoraggio di diverse competizioni elettorali, allo svolgimento di attività di controllo — attraverso rappresentanti personali del Presidente in esercizio o commissioni d'inchiesta — del rispetto degli impegni Osce in Stati partecipanti o anche in Stati la cui partecipazione all'Osce era sospesa. L'Osce è stata particolarmente attiva non soltanto in relazione a conflitti interstatali ma anche, e soprattutto, riguardo alle crisi sviluppatesi all'interno dei singoli Stati partecipanti. Inoltre, una volta cessati i conflitti armati o successivamente all'esplosione di forti tensioni in area Osce, l'Organizzazione ha spesso contribuito in maniera decisiva al ristabilimento delle condizioni minime per la ricostruzione del tessuto democratico e per la tutela dei diritti dell'uomo (come nei casi della Georgia e del Nagorno-Karabakh). Ben noti eventi quali la conclusione degli Accordi di Dayton/Parigi, la crisi albanese del 1997, la gravissima situazione in Kosovo, l'intervento armato della Nato in quei territori, la decisione del Consiglio di sicurezza di affidare l'amministrazione dei territori stessi alle Nazioni Unite in collaborazione con altre organizzazioni internazionali, hanno ampliato enormemente tanto i rapporti tra organizzazioni internazionali quanto i compiti attribuiti all'Osce nella diplomazia preventiva, nella gestione delle crisi, nella soluzione dei conflitti e nella riabilitazione post-conflittuale.

GIUSEPPE NESI

Bibliografia

I. Eccellente fonte d'informazione sull'Osce è il sito web: <http://www.osce.org>. L'*Hel-sinki Monitor* è la rivista, dedicata alla Osce, ove vengono pubblicati interessanti contributi di dottrina e di prassi. Numerosi sono gli scritti che affrontano in maniera esaustiva le diverse tematiche collegate all'Osce nel suo complesso. Tra gli scritti più recenti si rinvia a 1. J. BORTLOFF, *Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa*, Berlin, Duncker & Humblot, 1996; 2. G. BARBERINI, *Sicurezza e cooperazione da Vancouver a Vladivostok. Introduzione allo studio dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE)*, Torino, Giappichelli, 1998; 3. N. RONZITTI, *Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione in Europa (OSCE)*, in *Enc. giur.*, XXII, Roma, Treccani, 1999, p. 16 ss.; 4. L.V. FERRARIS, *Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)*, in *Enc. dir.*, agg., IV, Milano, Giuffrè, 2000, p. 926 ss. Sulla fase iniziale della Csce si rinvia a 5. *Testimonianze di un negoziato, Helsinki-Ginevra-Helsinki*, a cura di L.V. Ferraris, Padova, Cedam, 1977; 6. V.-Y. GHEBALI, *La diplomatie de la détente: la CSCE d'Helsinki à Vienne (1973-1989)*, Bruylant, Bruxelles, 1989. Per un'accurata descrizione del processo storico che ha condotto all'Osce quale oggi è, si v. 7. *The Conference on Security and Co-operation in Europe*, a cura di A. Bloed, The Hague, Kluwer Law International, 1993; 8. A. HERACLIDES, *Helsinki II and its Aftermath. The Making of the Csce into an International Organization*, London-New York, Pinter Publishers, 1993; 9. V.-Y. GHEBALI, *L'OSCE dans l'Europe post-communiste (1990-1996)*, Bruxelles, Bruylant, 1996. Sul processo d'istituzionalizzazione dell'Osce e sulle questioni relative alla capacità giuridica, i privilegi e le immunità dell'Organizzazione si v.: 10. E. DECAUX, *L'institutionnalisation de la CSCE*, in *La CSCE: dimension humaine et règlement des différends*, a cura di E. Decaux e L. Sicilianos, Paris, Montchrestien, 1993, p. 125 ss.; 11. G. NESI, *Dalla CSCE all'OSCE: la Conferenza di riesame di Budapest*, in *Comun. intern.*, 1994, p. 736 ss.; 12. *Diritto e istituzioni della nuova Europa*, a cura di G. Sacerdoti, Milano, Giuffrè, 1995; 13. C. BERTRAND, *La nature juridique de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe*, in *Rev. gén. dr. intern.*, 1998, p. 365 ss.; 14. A. DI STASI, *La OSCE: effettività istituzionale e processo normativo*, in *Comun. intern.*, 1999, p. 237 ss.; 15. E. SPATAFORA, *Réflexions sur la capacité juridique, sur les privilèges et sur les immunités de l'OSCE dans l'ordre juridique italien*, in *Riv. coop. giur. Intern.*, 2001, p. 22 ss.

II. Sulle problematiche legate alla portata giuridica del Decalogo di Helsinki e agli

effetti giuridici degli impegni Csce/Osce la letteratura è pressoché sterminata. Sulla tematica in generale si rinvia per tutti a I. G. ARANGIO-RUIZ, *Human Rights and non-intervention in the Helsinki Final Act*, in *Recueil des cours*, 1977, t. 157, p. 195 ss.; 2. M. COCCIA, *Helsinki Conference and Final Act on Security and Cooperation in Europe*, in *Enc. P.I.L.*, 10, Amsterdam, North Holland, 1987, p. 216 ss.; 3. L. CONDORELLI, *Diritto e non diritto nella CSCE*, in *La nuova Europa della Csce*, a cura di G. Barberini e N. Ronzitti, Milano, Franco Angeli, 1995, p. 47 ss.; 4. *The Osce Code of Conduct on politico-military aspects of security: anatomy and implementation*, a cura di V.-Y. Ghebalì e A. Lambert, Leiden, Nijhoff, 2005. Sulla «dimensione umana» dell'Osce, v. 5. N. RONZITTI, *Un passo avanti nella procedura CSCE per la protezione dei diritti umani*, in *Riv. dir. intern.*, 1991, p. 619 ss.; 6. G. NESI, *La dimensione umana della CSCE nella Riunione dei seguiti di Helsinki*, in *Dir. uomo*, 1992-3, p. 59 ss.; 7. G. NESI, *La dimensione umana della CSCE nella Conferenza di riesame di Budapest*, in *Dir. uomo*, 1994-5, p. 48 ss.; 8. M. PENTIKÄINEN, *The Role of the Human Dimension of the Osce in Conflict Prevention and Crisis Management*, cit. (IV.1), p. 83 ss.; 9. M. IOVANE, *L'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa e la tutela del principio di autodeterminazione interna*, in *Comun. intern.*, 1998, p. 460 ss.

III. Sulle questioni istituzionali si rinvia ai lavori citati *supra*, in I. Quanto alla soluzione pacifica delle controversie in ambito Osce, v. 1. L. FERRARI BRAVO, *Perspectives for the Valletta meeting*, in *Le règlement pacifique des différends internationaux en Europe, perspectives d'avenir*, a cura di D. Bardonnet, Dordrecht, Nijhoff, 1991, p. 633 ss.; 2. G. NESI, *Soluzione pacifica delle controversie in Europa: recenti sviluppi nella CSCE*, in *Comun. intern.*, 1993, p. 235 ss.; 3. N. RONZITTI, *Peaceful Settlement of Disputes as an Instrument for Conflict Prevention*, in *Scritti Alessandrini in onore di Benedetto Conforti settuagenario*, Napoli, Editoriale scientifica, 2000, p. 95 ss.

IV. Sulle modalità operative dell'Osce v.: 1. *The OSCE in the Maintenance of Peace and Security: Conflict Prevention, Crisis Management and Peaceful Settlement of Disputes*, a cura di M. Bothe, N. Ronzitti, A. Rosas, The Hague, Kluwer, 1997; 2. L. KIRCHOFF, *Der Beitrag der OSZE zur Konfliktbewältigung in Europa (The OSCEs Contribution to Conflict Management in Europe)*, in *Die Friedens-Warte*, 2000, p. 53 ss.; 3. *The Operational Role of the OSCE in South-Eastern Europe*, a cura di V.Y. Ghebalì e D. Warner, Aldershot, Ashgate, 2001; 4. J. KUBIS, *OSCE in European Co-operation and Security Policy*, in *Dem Frieden dienen: zum Gedenken an Prof. Dr. Dr. Dieter S. Lutz /*

Hans J. Gießmann, a cura di Kurt P. Tudyka, Baden-Baden, Nomos, 2004, p. 37 ss.

V. Sui rapporti tra Osce, Onu e altre organizzazioni internazionali v.: 1. B. CONFORTI, *I rapporti tra la Csce e le Nazioni Unite*, in *La nuova Europa della Csce*, a cura di G. Barberini e N. Ronzitti, Milano, Franco Angeli, 1994, p. 167 ss.; 2. A. DEL VECCHIO, *Consiglio di Sicurezza ed organizzazioni regionali nel mantenimento della pace*, in *Comun. intern.*, 1995, p. 229 ss.; 3. A. GIOIA, *The United Nations and Regional Organizations in the Maintenance of Peace and Security*, cit. (IV.1), p. 199 ss.; 4. U. VILLANI, *Les rapports entre l'ONU et les organisations régionales dans le domaine du maintien de la paix*, in *Recueil des Cours*, 2001, t. 290, p. 225 ss.; 5. G. NESI, *The Relationship between the European Union and the OSCE in Crisis Management*, in *The European Union as an Actor in International Relations*, a cura di E. Cannizzaro, The Hague, Kluwer Law International, 2002, p. 271 ss.; 6. K. BOYLE, *Council of Europe,*

Osce, and European Union, in Guide to International Human Rights Practice, a cura di H. Hannum, Ardsley, N.Y., Transnational Publishers, 2004, p. 143 ss.; 7. G. NESI, *La cooperazione fra OSCE e Nazioni Unite*, in *Le organizzazioni regionali e il mantenimento della pace nella prassi di fine XX secolo*, a cura di F. Lattanzi e M. Spinetti, Napoli, Editoriale scientifica, 2004, p. 131 ss. Sul concetto di sicurezza cooperativa e l'elaborazione di un modello di sicurezza per l'Europa, si v. 8. *La politica dell'OSCE per la sicurezza in Europa*, a cura di O. Ferrajolo, Istituto di studi giuridici sulla Comunità internazionale - CNR, Roma, 2000; 9. M. TELALIAN, *La sécurité globale et coopérative dans le cadre de l'OSCE: le sommet d'Istanbul*, in *L'effectivité des organisations internationales*, Paris-Athens, Pedone-Sakkoulas, 2000, p. 91 ss.; 10. C. COLARD-FABREGOULE, *La Charte de sécurité européenne de l'OSCE: les nouveaux aspects de la sécurité sur le continent*, in *Annuaire français de relations internationales*, 2003, p. 148 ss.